



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 5.11.2025  
C(2025) 7622 final

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 5.11.2025**

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della regione Basilicata, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8259 del 20 novembre 2015**

**CCI 2014IT06RDRP017**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5.11.2025

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della regione Basilicata, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8259 del 20 novembre 2015**

**CCI 2014IT06RDRP017**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015)8259 della Commissione del 20 novembre 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2025)5136 della Commissione del 17 luglio 2025.
- (2) Il 29 settembre 2025 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj>.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj>).

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma deve essere ammissibile a decorrere dalla data di presentazione della modifica alla Commissione.
- (8) L'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce che nel 2025 è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l'adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori. La presente richiesta di modifica riguarda tale caso.
- (9) La modifica dei finanziamenti nazionali integrativi inseriti nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri previsti dal medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.
- (10) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata, Italia, presentata alla Commissione il 29 settembre 2025.

#### *Articolo 2*

Le parti II e III dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015)8259 del 20 novembre 2015 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 3*

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 29 settembre 2025.

#### *Articolo 4*

È approvata la modifica dei finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inseriti nel programma di sviluppo rurale.

*Articolo 5*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5.11.2025

*Per la Commissione*

*Elisabeth WERNER*

*Direttrice generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

